




Nctm



PATENT BOX

SPEAKER: Dott. Domenico Rinaldi – NCTM

Lucca, Polo Tecnologico Lucchese - 28 Gennaio 2016



Nctm



- A. Executive Summary
- B. Obiettivi
- C. La norma: requisiti oggettivi, soggettivi e modalità procedurali
- D. Esempi
- E. Check list operativa
- F. Punti Aperti



Nctm

B) OBIETTIVI

La norma introduce anche in Italia un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da determinati beni immateriali.

Finalità:

- ❖ si incentiva la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all'estero;
- ❖ si incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia;
- ❖ si favorisce l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.




Nctm

LA NORMA ALL'ESTERO

La norma all'estero.

Il regime introdotto nell'ordinamento italiano ricalca l'esperienza già maturata da molteplici Paesi europei, in coerenza con uno standard internazionale sostanzialmente condiviso.





Nctm

PRINCIPI INTERNAZIONALI E NEXUS APPROACH

La norma applica le raccomandazioni OCSE (Action 5 del BEPS) di integrazione del requisito di attività sostanziale (substantial activity requirement) con finalità antielusive.

Si applica il «*nexus approach*» ➡ deve sussistere il collegamento diretto tra spese sostenute per il bene immateriale e il reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale stesso.



Nctm

C) LA NORMA: requisiti oggettivi, soggettivi e modalità procedurali

Normativa di riferimento

1. L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in G.U. n. 300 del 29/12/2014, S.O. n. 99, come modificata dal D.L. 24 gennaio 2015 n. 3.
2. Decreto attuativo previsto dal comma 44, dell'art. 1 della L. 190/2014 (in corso di pubblicazione sulla G.U.).
3. D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 8 (Ruling internazionale) ora sostituito dal D.Lgs. 147 del 14/9/2015 "Internazionalizzazione" con il nuovo art. 31-ter del DPR 600/1973.



Nctm

SOGETTI INTERESSATI (1)

Possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa:

- ❖ persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex art. 55 del TUIR;
- ❖ soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b) del TUIR;
- ❖ soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. c) del TUIR relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata;



Nctm

SOGETTI INTERESSATI (2)

- ❖ soggetti di cui all'art. 5, co. 1 del TUIR ad eccezione delle società semplici;
- ❖ soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d) del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.



Nctm

BENI IMMATERIALI (1)

I titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione **dell'esclusione parziale (50% a regime)** dei redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali come definiti anche dall'art. 6 del decreto attuativo:

- 1) opere dell'ingegno, limitate al software protetto da copyright;

- 2) brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;



Nctm

BENI IMMATERIALI (2)

3) marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

4) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

5) Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Per la definizione delle tipologie di beni immateriali l'art. 6, co. 2, del Decreto attuativo rinvia alle norme nazionali, UE ed internazionali in materia di proprietà industriale ed intellettuale.



Nctm

PERCENTUALE DI ESCLUSIONE DEL REDDITO

La percentuale di esclusione dalla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e per il periodo d'imposta seguente è diminuita in misura pari rispettivamente al 30% e al 40% (co. 45) e quindi in sintesi:

2015 – 30%

2016 – 40%

2017 – 50% a regime



Nctm

OPZIONE E DECORRENZA

L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta (periodo di imposta in cui è comunicata e successivi quattro) (co. 37).

L'opzione è irrevocabile e rinnovabile.

L'opzione deve essere presentata con:

- ❖ Apposita istanza per i periodi d'imposta 2015 – 2016;
- ❖ Dichiarazione dei redditi a partire dal 2017.

In caso di presentazione del ruling è prevista un'efficacia diversa (art. 4 del decreto attuativo).



Nctm

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (1)

L'esclusione si applica a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione di beni immateriali (co. 41).

Tali attività possono essere svolte anche mediante contratti di ricerca stipulati con università, o enti di ricerca e organismi equiparati (co. 41).



Nctm

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (2)

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali le seguenti attività (art. 8 del decreto attuativo):

- a) **la ricerca fondamentale;**
- b) **la ricerca applicata**, compreso lo sviluppo sperimentale e competitivo (ad esempio costruzione di prototipi e campioni, progetti pilota, ...);
- c) **il design**, processi e servizi e le attività di sviluppo dei **marchi**;
- d) **l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;**



Nctm

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (3)

- e) le **ricerche preventive**, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all'adozione di **sistemi anticontraffazione**, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, ...;
- f) le **attività di presentazione, comunicazione e promozione** che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili.



Nctm

RULLING INTERNAZIONALE

Casi in cui l'esclusione spetta previo accordo di **ruling internazionale** (art. 8, D.L. 269/2003) (co. 39):

- ❖ determinazione del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni indicati da parte dell'impresa ➤ ruling obbligatorio;
- ❖ redditi realizzati nell'ambito di operazione con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ➤ ruling facoltativo.



Nctm

CESSIONE DEI BENI IMMATERIALI – PLUSVALENZE

Sono **escluse** dalla formazione del reddito le **plusvalenze** derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il **90%** del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali dello stesso tipo, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello della cessione.

Si applicano le stesse regole in tema di **ruling internazionale** (art. 8, D.L. 269/2003).



Nctm

IL RAPPORTO COSTI QUALIFICATI / COSTI TOTALI

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene immateriale come segue:

$$\begin{array}{l} \text{Reddito} \\ \text{Agevolabile} \end{array} = \frac{\text{Costi qualificati}}{\text{Costi complessivi}} * \begin{array}{l} \text{Redditi da beni} \\ \text{immateriali} \end{array}$$

Il reddito agevolabile dovrà successivamente essere escluso da IRES ed IRAP nella misura del 50% (a regime).



Nctm

D) ESEMPI

Esempio 1

Costi qualificati:	100
Costi di acquisizione:	10
Costi da società del gruppo:	40

Quota di reddito agevolabile: $130 / 150 = 87\%$

$$\underline{100+30 \text{ (massimo 30\% di 100)} = 130}$$

$$100+10+40+=150$$

Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/05/2015, p. 16



Nctm

D) ESEMPI

Esempio 2

Costi qualificati:	100
Costi di acquisizione:	5
Costi da società del gruppo:	20

Quota di reddito agevolabile: $125 / 125 = 100\%$ pari a:

$$\underline{100+25 \text{ (massimo 30\% di 100)}=125}$$


$$\underline{100+20+5= 125}$$

Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/05/2015, p. 16



Nctm

TRACCIABILITA' SPESE E REDDITI



Tra attività di ricerca e sviluppo, beni immateriali e reddito agevolato deve esistere un diretto collegamento provato da un «**adeguato sistema di rilevazione contabile o extra contabile**» per ciascun bene immateriale a partire dal 2015.



Nctm



**Esempi tratti
dalla relazione
illustrativa
al decreto attuativo**



Nctm

2015 (PRIMO ANNO)

<u>Qualifying expenditures</u>		<u>Overall expenditures</u>
2012	1.000	2.000
2013	2.000	3.000
2014	2.000	5.000
2015	<u>3.000*</u>	<u>3.000**</u>
TOTALE	8.000	13.000

Il coefficiente prima dell'*up-lift* sarà pari a $8.000/13.000$.

I costi non qualificati sono 5.000 ($13.000-8.000$), quindi il coefficiente, considerato l'*up-lift*, sarà pari a $10.400/13.000 = 80\%$ ($8.000 + 30\%$ di $8.000 = 10.400$).

*di cui 1.000 per il prodotto A e 2.000 per il prodotto B.

**di cui 1.500 per il prodotto A e 1.500 per il prodotto B.



Nctm

2016 (SECONDO ANNO)

<u>Qualifying expenditures</u>		<u>Overall expenditures</u>
2013	2.000	3.000
2014	2.000	5.000
2015	3.000	3.000
2016	<u>2.000*</u>	<u>5.000**</u>
TOTALE	9.000	16.000

Il coefficiente prima dell'*up-lift* sarà pari a $9.000/16.000$.

I costi non qualificati sono 7.000 ($16.000-9.000$), quindi il coefficiente, considerato l'*up-lift*, sarà pari a $11.700/16.000 = 73\%$ ($9.000 + 30\%$ di $9.000 = 11.700$).

*di cui 400 per il prodotto A e 1.600 per il prodotto B.

**di cui 2.400 per il prodotto A e 2.600 per il prodotto B.



Nctm

2017 (TERZO ANNO)

<u>Qualifying expenditures</u>		<u>Overall expenditures</u>
2014	2.000	5.000
2015	3.000	3.000
2016	2.000	5.000
2017	<u>2.000*</u>	<u>3.000**</u>
TOTALE	9.000	16.000

Il coefficiente prima dell'*up-lift* sarà pari a $9.000/16.000$.

I costi non qualificati sono 7.000 ($16.000-9.000$), quindi il coefficiente, considerato l'*up-lift*, sarà pari a $11.700/16.000 = 73\%$ ($9.000 + 30\%$ di $9.000 = 11.700$).

*di cui 1.300 per il prodotto A e 700 per il prodotto B.

**di cui 2.000 per il prodotto A e 1.000 per il prodotto B.



Nctm

2018 (QUARTO ANNO)

Nel 2018 si hanno 4 anni consecutivi di rilevazione con i requisiti di tracking and tracing richiesti dal nexus approach.

A partire dal 2018 il coefficiente dovrà essere calcolato singolarmente, per ciascun bene immateriale.

Per il prodotto A il coefficiente sarà determinato come segue.



Nctm

2018 (QUARTO ANNO)

Anno 2018 per il prodotto A:

Qualifying expenditures

2015	1.000
2016	400
2017	1.300
2018	<u>800</u>
TOTALE	3.500

Il coefficiente prima dell'*up-lift* sarà pari a $3.500/6.700$.

I costi non qualificati sono 3.200 ($6.700-3.500$), quindi il coefficiente, considerato l'*up-lift*, sarà pari a $4.550/6.700 = 68\%$ ($3.500 + 30\%$ di $3.500 = 4.550$).



Nctm

E) CHECK LIST OPERATIVA (contabile e fiscale)

1. Individuazione dei beni immateriali oggetto di agevolazione e verifica della tutela giuridica/ registrazione/copyright
2. Individuazione e determinazione dei costi per ricerca e sviluppo “qualificati” per mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali
3. Determinazione dei costi di acquisizione dei beni immateriali (non prodotti internamente) e dei costi verso società del gruppo
4. Individuazione e determinazione dei costi per ricerca e sviluppo “complessivi” per mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali



Nctm

E) CHECK LIST OPERATIVA (contabile e fiscale)

5. Conteggio del rapporto tra costi “qualificati” e costi “complessivi” per singolo bene immateriale
6. Applicazione del rapporto al reddito agevolabile
7. Individuazione del reddito derivante dal bene immateriale con suddivisione tra utilizzo indiretto (verso terzi) ed intercompany
8. Determinazione del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto del bene immateriale
9. Eventuale predisposizione di interpello



Nctm

F) PUNTI APERTI

1. individuazione e stima del contributo economico in caso di utilizzo diretto del bene immateriale
2. Riaddebito/ripartizione dei costi infragruppo
3. ripartizione dei costi di ricerca e sviluppo tra società del gruppo oppure il gruppo quale unico soggetto?
4. individuazione del costo rilevante ai fini fiscali
5. minore imponibile o maggiori perdite utilizzabili nella determinazione del reddito ordinario?
6. ruolo delle documentazione sui Transfer Pricing.



Nctm

LA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

SOCIETA' "A"

FATTURATO: 50.000.000,00 EURO

UTILE: 2.000.000,00


**ATTIVITA': PRODUZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI NEL CAMPO
METALLURGICO/MINERARIO**

**BENE IMMATERIALE AGEVOLABILE: Brevetto di processo per la
produzione di un impianto specifico (Impianto - Altoforno)**



Nctm

LA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO



PATENT BOX



Nctm

LA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

SOCIETA' "A"

FATTURATO DIVISIONE X: 17.000.000,00

UTILE DIVISIONE X: 670.000,00

FUNZIONI DIVISIONI AZIENDALI

**R&D BREVETTO – PROGETTAZIONE – ACQUISTI – VENDITA-
AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

IPOTESI DI ATTRIBUZIONE DEL REDDITO 1/5 PER FUNZIONE:

$1/5 * 670.000,00 = 134.000,00$

NEXUS RATIO=100%

REDDITO AGEVOLABILE 2016= $40% * 134.000,00 = 53.600,00$

RISPARMIO FISCALE IRES: $27,5% * 53.600,00 = 14.740,00$



Paese **Italia**
Città **Roma**
Indirizzo **Via Delle Quattro Fontane, 161**
C.a.p. **00184**
E-Mail **info@nctm.it**
Telefono **+39 06 6784977**
Fax **+39 06 6790966**

Milano

Roma

London

Brussels

Shanghai

Nctm Studio Legale
Via delle Quattro Fontane 161
00184 Roma

T +39 06 6784977
F +39 06 6790966
C.F e P.IVA: IT 12988470154

Nctm opera nel Regno Unito come Nctm LLP
e in Belgio come Nctm Association d'avocats.
L'elenco soci è disponibile su www.nctm.it

La presentazione ha uno scopo puramente formativo e didattico e non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire soluzioni o fornire concrete indicazioni operative. NCTM Studio Legale declina ogni forma di responsabilità per eventuali danni che possano derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nella presentazione.